

## Circolare del 16 marzo 2016

Oggetto: **Revisione della disciplina riguardante la procedura della riscossione dei tributi. Riduzione degli oneri di riscossione**

Come noto, con l'adozione del D.Lgs. n. 159 del 2015, recante "*Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione*", il Legislatore ha attuato una revisione della disciplina riguardante la procedura della riscossione dei tributi.

La nuova disciplina prevede la riduzione degli oneri di riscossione che, di conseguenza, si traducono in risparmi per i contribuenti.

In primis l'aggio dovuto all'agente della riscossione è stato sostituito dagli "*oneri di riscossione e di esecuzione*", i quali gravano, comunque, sul debitore iscritto a ruolo, ma in misura significativamente ridotta rispetto alla precedente previsione normativa.

Tali oneri - che trovano applicazione solo per le somme affidate ad Equitalia da parte degli Enti creditori a partire dal 1° gennaio 2016 - sono commisurati ai costi per il funzionamento del servizio, che saranno pubblicati sul sito di Equitalia entro il 31 gennaio di ogni anno.

In particolare, la nuova disciplina prevede che, nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, gli oneri dovuti dal contribuente sono stabiliti nella misura pari al 3% delle somme iscritte a ruolo. Per il contribuente, quindi, la nuova disciplina risulta essere più vantaggiosa rispetto a quella precedente, che prevedeva l'aggio dovuto all'agente della riscossione nella misura del 4,65%.

Nel caso in cui, invece, il pagamento venga effettuato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, gli oneri di riscossione a carico del contribuente sono stabiliti nella misura del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora. Anche tale misura risulta essere più vantaggiosa rispetto a quella prevista dalla previgente normativa, che prevedeva l'aggio dovuto all'agente della riscossione in misura pari all'8% dell'importo dovuto.

È opportuno precisare, comunque, che il debitore iscritto a ruolo dovrà farsi carico anche delle spese legate alla procedura esecutiva ed alla notifica della cartella di pagamento.

Si ricorda, infine, che, rispetto alla precedente disciplina, vengono previsti vantaggi per i contribuenti anche per quanto concerne la rateazione del debito accertato.

In particolare, per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici e di controlli formali sulle dichiarazioni da parte degli uffici finanziari, viene elevato da 6 ad 8 il numero delle rate per gli importi inferiori o pari a 5.000 euro.

Con riguardo, invece, alle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, viene abbassata a 5.000 euro la soglia per accedere alla rateazione ed il numero di rate viene innalzato da 12 a 16.

I contribuenti che scelgono, quindi, di avvalersi di forme di definizione e pagamenti agevolati avranno a disposizione un maggior periodo di dilazione e, conseguentemente, una riduzione dell'importo delle rate.